

Allegato " B " al numero 38756 di fascicolo

STATUTO

Fondazione Comunità Solidale

ARTICOLO 1 – Denominazione, natura e disciplina

La "Fondazione Comunità Solidale Onlus", di seguito denominata "Fondazione", si è costituita il 28 dicembre 2012, con atto pubblico come Fondazione Onlus.

È iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, Associazioni e Fondazioni, numero registro 1122, in data 6/5/2013.

La Fondazione, una volta perfezionata l'iscrizione nel RUNTS , verrà definita con l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) e quindi la denominazione diverrà "Fondazione Comunità Solidale ETS"; La Fondazione è pertanto conforme al Decreto Legislativo n° 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" (CTS), nell'ambito degli Enti del Terzo Settore (ETS).

La Fondazione non è soggetta a direzione, coordinamento o controllo da parte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

ARTICOLO 2 - Sede

La Fondazione ha sede in Settimo Torinese.

La sede può essere trasferita ovunque sia necessario, purché in Italia. Potranno essere istituite sedi operative con delibera del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 3 - Scopi, finalità, principi ispiratori

La Fondazione Comunità Solidale, si pone l'obiettivo di costruire reti per rendere la comunità territoriale di appartenenza più solidale, resiliente e in salute. Una vera e propria **Fondazione di Comunità** per promuovere la qualità della vita e la piena cittadinanza attiva, contrastando le povertà e sostenendo la cultura della solidarietà e del dono. Un percorso volto a favorire le reti di prossimità a cui la possibilità di offrire e ricevere aiuto rende le persone protagoniste capaci e forti di affrontare le proprie sfide. Una Fondazione che, in modo trasparente e corretto, raccoglie risorse di generosità privata nella nostra comunità territoriale di riferimento per convogliarle in progetti di utilità collettiva senza fini di lucro a favore di questa stessa comunità.

La Fondazione è costituita quindi per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in stretta collaborazione con il tessuto associazionistico, i servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, i servizi educativi e formativi del territorio, l'ente locale.

La Fondazione si ispira a una visione solidaristica della vita e dello sviluppo, rivolgendosi a coloro, adulti o minori, che si trovano in situazioni di fragilità, sia essa legata alla salute, alla disabilità, alle difficoltà economiche o a deprivazioni di tipo sociale o culturale.

ARTICOLO 4 - Attività

La Fondazione, per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 3, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di seguito richiamate con le corrispondenti lettere dell'art. 5, comma 1, del CTS:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a);
- interventi e prestazioni socio-sanitarie (lett. b);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (lett. e);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lett. i);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l);
- cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lett. n);
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (lett. p);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lett. q);
- accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti (lett. r);
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (lett. s);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u);

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (lett. v);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. w).

Al fine di raggiungere gli scopi prefissati la Fondazione potrà:

- promuovere iniziative di comunicazione allo scopo di divulgare la propria attività;
- svolgere attività di informazione, sensibilizzazione, volte soprattutto alla prevenzione della malattia e della non autosufficienza, nelle fasce più fragili, in collaborazione con i servizi del territorio.
- promuovere la diffusione della ricerca scientifica, anche attraverso organizzazione di corsi, dibattiti, convegni;
- istituire ed erogare premi e borse di studio a ricercatori e laureati che intendano approfondire temi.

La Fondazione potrà inoltre svolgere:

- attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite;
- attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi.

ARTICOLO 5 – Patrimonio

Il patrimonio è costituito da:

- dal fondo di dotazione iniziale, la cui entità è fissata in euro trentamila/00;
- da beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo e dalle elargizioni e dai contributi versati da enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, istituzioni nazionali e internazionali;
- da donazioni, lasciti e contribuzioni di persone fisiche o enti pubblici e privati, nonché da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione e che concorra a incrementare il patrimonio secondo le determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della legge e dello spirito che anima la Fondazione.

ARTICOLO 6 – Risorse finanziarie

La Fondazione provvede al diretto raggiungimento dei propri scopi:

- con i redditi del fondo di dotazione iniziale e del patrimonio di cui al precedente articolo;
- da quote associative, contributi dei soci, contributi di amici e simpatizzanti
- con i proventi delle attività patrimoniali;
- con i contributi e i finanziamenti da enti e da persone fisiche;

- con i fondi raccolti tramite apposite iniziative e campagne volte a perseguire le finalità della Fondazione;
- con i proventi di oblazioni e atti di liberalità non espressamente dedicati all'incremento del patrimonio;
- con finanziamenti accesi per le proprie attività promosse e gestite direttamente;
- con risorse che potranno pervenire alla Fondazione da attività secondarie e strumentali nonché dalle attività di raccolta fondi.

ARTICOLO 7 - Esercizio e bilancio

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione predispone il progetto del bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea dei Fondatori entro 30 giorni per la definitiva approvazione.

In caso di necessità è possibile prevedere lo slittamento dell'approvazione nei 180 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio ed in ogni caso entro i termini per il deposito previsti dall'art. 48 del D. Lgs. 117/2017.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità alle prescrizioni contenute nel D.lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione o ne ricorrano i presupposti di legge, negli stessi termini di cui sopra il Consiglio di Amministrazione predispone e l'Assemblea dei Fondatori approva il bilancio sociale.

Entro il 30 novembre di ogni anno il consiglio di amministrazione approva il bilancio preventivo, da sottoporre all'Assemblea dei Fondatori entro 30 giorni per la definitiva approvazione.

ARTICOLO 8 - Avanzi di gestione: operazioni vietate

Eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali.

E' fatto divieto assoluto di effettuare operazioni di cui all'art. 10, comma 6, del D. lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 9 – Fondatori

Assumono la qualifica di Fondatori i soggetti, persone giuridiche o persone fisiche, che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e quelli che successivamente, con deliberazione dell'Assemblea dei Fondatori, sono riconosciuti come tali.

ARTICOLO 10 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Fondatori
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- l'Organo di Controllo

ARTICOLO 11 – Assemblea dei Fondatori: composizione e nomina

I Fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e quelli che successivamente, con deliberazione dell'Assemblea dei Fondatori, sono riconosciuti come tali.

I Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione, tranne nel caso di dimissioni. I Fondatori si costituiscono in Assemblea dei Fondatori, che si riunisce su convocazione del Presidente o di almeno un terzo dei suoi membri, tramite email, con un preavviso di almeno sette giorni.

Un Fondatore può farsi rappresentare tramite delega scritta.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In sua assenza l'Assemblea nomina un Presidente fra i presenti.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea. Le riunioni dell'Assemblea dei Fondatori sono validamente costituite con la presenza, anche per delega, della maggioranza assoluta di essi.

Delle riunioni dell'Assemblea si redigerà processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 12 – Assemblea dei Fondatori: poteri

L'Assemblea formula indicazioni e proposte sugli obiettivi di Fondazione.

L'Assemblea approva:

- il bilancio di esercizio e bilancio preventivo
- gli indirizzi generali della Fondazione
- il numero dei consiglieri
- l'adesione della Fondazione, in qualità di socia, ad altre fondazioni, consorzi, associazioni o cooperative
- le modifiche al presente Statuto

L'Assemblea, attraverso i soci, nomina i membri del CdA.

L'Assemblea altresì nomina:

- L'Organo di Controllo (al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 30 del CTS)

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei Fondatori, ad eccezione di quelle relative al presente statuto, allo scioglimento di Fondazione, alla nomina di nuovi Fondatori, per le quali occorre la presenza dei tre quarti dei Fondatori e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni possono essere presenti i membri del Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

ARTICOLO 13 – Consiglio di Amministrazione: composizione e nomina

La Fondazione è amministrata dal Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque componenti.

I componenti vengono così nominati:

- un componente nominato dagli enti pubblici territoriali

- quattro componenti nominati dagli altri soci dell'Assemblea dei Fondatori. All'interno dei membri del CdA verrà nominato il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi sociali e i consiglieri possono essere confermati senza limitazioni.

La carica di Consigliere decade per dimissioni presentate per iscritto al Presidente o per mancata partecipazione a più di due riunioni consecutive. In caso di dimissioni o decadenza o decesso di Consiglieri prima della scadenza del mandato, la sostituzione avverrà in conformità a quanto sopra indicato al secondo comma del presente articolo e i consiglieri così nominati durano in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso.

In caso di dimissioni della maggioranza del Consiglio, il Presidente deve convocare sollecitamente l'Assemblea per la nomina dei nuovi Consiglieri.

ARTICOLO 14 – Consiglio di Amministrazione: poteri

Il Consiglio di Amministrazione ha i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, senza limitazione alcuna, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali propri della Fondazione.

Al Consiglio compete in particolare:

- l'eventuale nomina di un vice presidente o di un presidente onorario
- l'eventuale nomina di un direttore della Fondazione, stabilendone compiti, attribuzioni ed eventuale compenso
- la predisposizione del Bilancio annuale, sia preventivo che consuntivo e la redazione della relazione di gestione
- l'eventuale predisposizione del bilancio sociale
- la predisposizione dei programmi delle attività di Fondazione e la verifica dell'attuazione
- la deliberazione di accettazione di eredità, donazioni, contributi, elargizioni in genere
- la predisposizione di regolamenti interni e degli indirizzi fondamentali sull'attività di Fondazione
- la deliberazione dell'ammissione dei sostenitori, nonché la motivata decadenza degli stessi
- l'approvazione, con il voto favorevole di almeno due terzi del Consiglio, delle modifiche allo Statuto, da sottoporre all'Assemblea dei Fondatori e quindi all'Autorità competente, secondo le modalità di legge
- l'eventuale istituzione di un Comitato scientifico o altri comitati con funzioni consultive
- la deliberazione di eventuali accordi di collaborazione tra Fondazione e altri enti o privati
- la deliberazione di acquisti di beni e servizi, nonché l'assunzione del personale e/o di collaboratori esterni
- la deliberazione dei rimborsi spese da attribuire al Presidente, ai Consiglieri, ai membri dell'Organo di Controllo e ai componenti di eventuali comitati
- la ratifica dei provvedimenti assunti d'urgenza dal presidente
- l'eventuale delega di parte dei propri poteri di gestione ordinaria al presidente o ad altri singoli consiglieri

- la delega al presidente di funzioni di straordinaria amministrazione, esclusivamente di volta in volta e per singole questioni
- la richiesta di pareri al comitato scientifico o ad altri comitati eventualmente costituiti.

ARTICOLO 15 – Riunioni

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne faccia richiesta almeno la maggioranza dei suoi membri.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inviato con qualunque mezzo scritto ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione; in caso di urgenza almeno tre giorni prima.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Consigliere più anziano d'età fra i presenti.

Per la validità delle deliberazioni occorrono la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto il relativo verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio potrà istituire apposite commissioni di lavoro, fissando il numero dei membri e gli obiettivi. Inoltre, il Consiglio potrà predisporre il Regolamento interno, che dovrà essere approvato dall'Assemblea.

Alle riunioni può partecipare l'Organo di Controllo.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

ARTICOLO 16 - Presidente

Il Presidente

- rappresenta legalmente, con poteri di firma, la Fondazione;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni, svolge un'azione di generale vigilanza, di indirizzo e coordinamento di tutta l'attività di Fondazione;
- esercita le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate anche in via generale dal Consiglio di Amministrazione; esercita altresì le funzioni di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate di volta in volta dal Consiglio;
- in casi d'urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, salvo riferirne al Consiglio stesso per la ratifica;

Nei casi d'urgenza, il Presidente può esercitare i poteri tutti del Consiglio salvo ratifica di questo alla prima riunione.

Quanto previsto sopra per il Presidente, in caso d'impedimento dello stesso, il Vice Presidente, o al Consigliere più anziano per età.

ARTICOLO 17- Vice Presidente

Il CdA può nominare un vicepresidente che, in assenza del Presidente, assuma le sue funzioni.

ARTICOLO 18 - Direttore

Il CdA può nominare un Direttore, qualora e quando lo ritenga necessario.

ARTICOLO 19- Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato scegliendo anche fra non soci tre componenti oltre a due supplenti, che nominano nel loro seno un Presidente, sempreché non venga nominato un Organo monocratico. L'Organo esercita la vigilanza prevista dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.

Nell'ipotesi della ricorrenza prevista dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea, salvo quanto previsto dall'art. 30 comma 6 del medesimo decreto, dovrà nominare un revisore legale dei conti anche monocratico.

I componenti dell'organo di controllo restano in carica con la stessa durata del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 20- Gratuità delle cariche

Tutte le attività e le funzioni degli Organi della Fondazione diversi da quella dell'Organo di Controllo sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

ARTICOLO 21 – Durata e scioglimento

La Fondazione ha durata illimitata.

Lo scioglimento della Fondazione per una delle cause previste dall'art. 27 del Codice Civile o richiesto dai 2/3 (due terzi) degli aderenti, deve essere deliberato dall'Assemblea che nominerà anche uno o più liquidatori e provvederà ad indicare agli stessi il modo d'impiego dell'eventuale patrimonio residuo al termine delle procedure di liquidazione mediante devoluzione delle stesse ad organizzazioni aventi finalità analoghe a quelle della Fondazione.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore secondo quanto deciso dall'Assemblea dei Fondatori o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono ritenuti nulli.

ARTICOLO 22 – Fusione e trasformazione

Per conseguire più efficacemente i propri scopi la Fondazione può effettuare operazioni di trasformazione, fusione e scissione con Enti del Terzo Settore che perseguano gli stessi fini.

ARTICOLO 23 - Clausola compromissoria

Tutte le eventuali controversie nascenti nello svolgimento dei rapporti sociali, che non riguardino diritti non sottratti dalla legge alla libera disponibilità delle parti, saranno demandate ad arbitrato irrituale, il cui lodo avrà significato e valore di transazione a mezzo di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali nominati dalle parti contendenti ed il terzo dai due così eletti o, in difetto d'accordo, dall'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 24 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Visto per inserzione e deposito

Torino, lì 11 dicembre 2024

F.ti: Tiziana TIZIANO

Maria Clara ROSSO

Andrea BONGIORNO

ANDREA GANELLI notaio

